



Corpo di Polizia Locale

Servizio Sicurezza Stradale – Reparto Motorizzato Nucleo Attrezzature Speciali

Venezia, data del protocollo ORDINANZA nº (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – modifica alla viabilità in via Grapputo

IL VICE COMANDANTE

Visto l'esito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco in via Grapputo del 14/08/2024, da cui è emerso il pericolo per la pubblica incolumità connessa al transito veicolare data la presenza di fessurazione sull'opera sovraidraulica di collegamento di via Villabona con via Grapputo:

Vista la relazione del personale della Polizia Locale intervenuto il 14/08/2024;

Rilevato di dover dar seguito alle indicazioni dei Vigili del Fuoco, volte a preservare la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza da parte dell'Ente competente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco Prot. Gen. 2023/611233 del 22/12/2023;

Visti gli artt. 2, 5, 6, 7, 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada") e ss.mm.ii.

ORDINA

Il divieto di transito in via Grapputo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t ed impone ai veicoli transitanti sulla sovrastruttura idraulica di collegamento fra via Grapputo e via Villabona di procedere a passo d'uomo.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.



Comune di Venezia Data: 15/08/2024, OR/2024/0000649

Servizio Sicurezza Stradale – Reparto Motorizzato Nucleo Attrezzature Speciali

La presente ordinanza ha validità immediata e rimarrà in vigore fintanto che non verrà ripristinata la sicurezza dei luoghi, verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni e verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Il Vice Comandante Commissario Superiore Cav. <u>Dott.</u> Gianni Franzoi